



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 44 del 29/04/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 Disposizioni per l'accesso al civico cimitero.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 efficace fino al 4 maggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, efficace dal 4 maggio al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 14 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto: “DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 recanti “ Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; proroga di efficacia delle ordinanze n 207 – 209 – 2012/2020”

RILEVATO che l'art 5 della sopracitata ordinanza stabilisce che “*è consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi , garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza*”;

RITENUTO pertanto di dover intervenire con propria ordinanza per intensificare l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica del virus con misure preventive e di contrasto alla azioni e ai comportamenti che favoriscono assembramenti in coerenza con le citate norme nazionali e regionali in considerazione e valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche del civico cimitero e del vigente regolamento comunale;

CONSIDERATO che il civico cimitero si estende per circa quarantamila metri quadrati per la cui metà circa edificata in varie tipologie edilizie (edicole, cappelle, ecc),e che, pertanto, avuto come indice di affollamento 1 persona/4 mq (indice questo che soddisfa ampiamente la misura del distanziamento interpersonale di min 1,00 m.), gli spazi scoperti realizzano una capienza massima di circa 5.000 persone;

CONSIDERATO, altresì che, in relazione alla popolazione residente in questo Comune, risulta altamente improbabile il realizzarsi di una contemporanea presenza di 5.000 visitatori all'interno del cimitero;

DATO ATTO che nelle giornate festive è effettuata, così come disposto dal C.O.C., la straordinaria sanificazione delle aree pubbliche, ivi comprese quelle interne ed esterne al civico cimitero;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra considerato, che le dimensioni e le caratteristiche del civico cimitero garantiscano abbondantemente il rispetto dell'obbligo della distanza interpersonale di sicurezza e ritenuto, in ogni caso, opportuno imporre specifiche prescrizioni comportamentali ai visitatori per evitare assembramenti e, specificatamente, limitazioni nell'ingresso agli spazi chiusi e nell'utilizzo degli spazi scoperti;

RITENUTO NECESSARIO contenere, quanto più possibile, il rischio di diffusione del virus a tutela della salute dell'intera collettività mediante l'adozione di misure straordinarie, contingibili e urgenti commisurate alla minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con decorrenza immediata sino al 17 maggio 2020, salva ulteriore proroga

1. Il civico cimitero è aperto al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 di ogni giorno feriale;
2. E' imposto ai visitatori del civico cimitero l'obbligo di utilizzare una mascherina o altro indumento idoneo a coprire di bocca e naso e indossare dei guanti usa e getta;
3. L'accesso al civico cimitero pedonale e, ove espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 9 del Reg. comunale approvato con Del C.C. n. 40/2007 e succ modd, , veicolare è consentito dai soli cancelli posti sul lato ovest (prospetto principale);
4. L'accesso ai tutti i luoghi chiusi posti all'interno del civico cimitero è consentito a una persona alla volta;
5. In tutte le aree scoperte del civico cimitero è imposto ai visitatori, anche se parenti tra di loro, l'obbligo della distanza interpersonale di almeno metri uno;
6. E' vietato a chiunque di intrattenersi all'interno del civico cimitero oltre il tempo ragionevolmente necessario alla pulizia dei loculi e delle edicole e/o necessario alla preghiera o altra espressione di pietà per i defunti;

Con riserva, in esito al monitoraggio delle eventuali criticità, di adozione di ogni ulteriore e più stringente misura e precisato che con separato atto si provvederà a disciplinare l'attività edilizia

all'interno del civico cimitero.

AVVERTE

Le trasgressioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 7 bis ,c 1 bis del Tuel D.Lgs 267/200.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia:

- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Erchie e diffusa con ogni idoneo strumento di comunicazione;
- inviata al Comando di Polizia Locale, e alla stazione Carabinieri di Erchie e all'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per quanto di loro rispettiva competenza;
- trasmessa al Sig. Prefetto al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 29 aprile 2020

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.